REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Michele Oricchio Presidente

dott. Rossella Cassaneti Giudice

dott. Marzia de Falco Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(art. 130 c.g.c.)

Sul giudizio di rito abbreviato, proposto nel giudizio di responsabilità, iscritto al **n°74851** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti di:

Esposito Giuseppe, nato a Casoria il 2/2/1964 e residente in S. Giorgio a Cremano alla via Pittore n. 117 (CF SPSGPP64B02B990P), rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Felice Laudadio e Roberto De Masi, presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli, in Piazza Matteotti n. 7;

Uditi, all'udienza del 16/6/2026, il Vice Procuratore Generale dott.ssa Flavia Del Grosso, la Difesa del convenuto, e con l'assistenza del Segretario dott. Andrea De Cicco;

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione depositato in data 27 ottobre 2025, la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Corte, tra gli altri, Esposito Giuseppe, amministratore unico di

SMA Campania s.p.a., onde sentirlo condannare al risarcimento del danno, in favore della SMA Campania s.p.a., determinato nella somma di:

- euro 9.047,01, in relazione alla contestazione di cui al capo B (penalità e furti noleggio auto);
- euro 3.126,99, in relazione alla contestazione di cui al capo C (spese per dispositivi e servizi di telefonia);
- euro 3.076,08, in relazione alla contestazione di cui al capo D (progressione in carriera).

Si costituiva il convenuto e formulava preliminarmente, nella comparsa di risposta, domanda di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 74/2016, offrendo il pagamento della complessiva somma di euro 5.798,95, pari al 38.03% dell'importo azionato in citazione, così articolato:

35% dell'importo relativo al capo B;

35% dell'importo relativo al capo C;

50% dell'importo relativo al capo D.

In data 10.2.2026 il Procuratore Regionale , ritenuta congrua la somma offerta, esprimeva parere favorevole all'ammissione al rito abbreviato.

Il Collegio, ritenuto di poter accedere alla richiesta di rito abbreviato, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 130 c.g.c., ai sensi del quale: *"in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione",*

accoglieva con decreto la relativa istanza e determinava in euro 5.798,95 la somma da versare in favore della SMA Campania, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del decreto di ammissione.

Tale importo risulta essere stato ritualmente versato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, sicché all'udienza del 16/6/2026 il rappresentante della Procura esprimeva il proprio assenso all'accertamento dell'avvenuto perfezionamento del procedimento abbreviato, nonché alla declaratoria di estinzione del giudizio.

Quindi, la causa veniva riservata in decisione.

Osserva il Collegio che, essendo stato ritualmente effettuato il pagamento, da parte del convenuto, della somma di euro 5.798,95, così come determinata dal decreto di ammissione al rito abbreviato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, va dichiarata l'estinzione del giudizio.

Le spese, in base al criterio della soccombenza, vanno poste a carico del convenuto e liquidate come da nota allegata al dispositivo.

Va inoltre ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania

Dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;

pone a carico del convenuto le spese processuali, liquidate come da nota allegata al dispositivo.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16/6/2026

IL GIUDICE ESTENSORE — **IL PRESIDENTE**

(Marzia de Falco) — (Michele Oricchio)

MARZIA DE FALCO
CORTE DEI CONTI
24.09.2026
11:48:22
GMT+02:00

MICHELE
ORICCHIO
24.09.2026
14:04:10
GMT+02:00

Depositata in Segreteria il giorno 25/09/2026

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

IL FUNZIONARIO
(dott.ssa Valentina Tomarchi)

VALENTINA TOMARCHI
25.09.2026 11:06:36
GMT+02:00